

**AUDIZIONE CONOSCITIVA ALL'ESAME DEL
PDL (AC1074)
DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE FISCALE, IL
SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E DELLE
FAMIGLIE E IL CONTRASTO DELL'EVASIONE FISCALE**

Il contributo di Confimi Industria
all'attenzione della
Camera dei Deputati, Commissione Finanze

23 ottobre 2018

Via Tagliamento, 25 – 00198 Roma

tel. 06 86971894

E –mail: info@confimi.it – www.confimi.it

CONFIMI INDUSTRIA - Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata già CONFIMI IMPRESA, è la Confederazione datoriale nata il 5 dicembre 2012.

Aggrega diverse Associazioni territoriali ed Associazioni di Categoria fuoriuscite da altri sistemi associative ed è rappresentativa dei più importanti settori produttivi.

Rappresenta circa 34 mila imprese per 440 mila dipendenti con un fatturato aggregato di 71 miliardi di euro. È presente sul territorio nazionale con 350 funzionari, 30 fra associazioni territoriali e regionali di I livello (e 50 sportelli) e 4 associazioni nazionali trasversali.

Nasce dalla necessità di rappresentare e di salvaguardare in Italia il mondo e le esigenze reali del settore manifatturiero e dei servizi alla produzione che ha contraddistinto la fortuna e il benessere del nostro Paese.

In essa sono rappresentate e radicate imprese italiane manifatturiere e delle attività ad esse collegate, che si pongono come primo obiettivo quello di tornare ad essere “la voce” degli imprenditori in grado di rispondere concretamente alle esigenze dei propri associati.

Il primo agosto del 2013 CONFIMI INDUSTRIA ha ottenuto il riconoscimento sindacale da parte di CGIL, CISL e UIL con il quale è diventato soggetto contrattuale. È firmataria dei principali collettivi nazionali di lavoro.

Via Tagliamento, 25 – 00198 Roma

tel. 06 86971894

E –mail: info@confimi.it – www.confimi.it

Sommario

Premessa.....	5
1. Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva - Li.Pe. (articolo 1)	5
1.1 L'analisi.....	5
1.2 I suggerimenti.....	8
2. Comunicazione dati fatture – spesometro (articolo 2).....	10
2.1. Spesometro fino al 2018.....	10
2.2. Spesometro transfontaliero (esterometro) dal 2019.....	10
3. Semplificazioni in materia di controlli formali (articolo 3).....	11
4. Scadenza dichiarazione redditi (articolo 3)	11
5. Estensione utilizzo F24 (articolo 4) e contrasto compensazioni indebite (articolo 36).....	12
6. Modello 770, F24 ritenute (articolo 6) e addizionali (articolo 9)	14
7. Dichiarazioni d'intento (articolo 8)	14
7.1 L'analisi.....	14
7.2 La richiesta di reintrodurre le dichiarazioni d'intento “a tempo”	17
8. Conoscenza degli atti e Statuto Contribuenti (articolo 10) e principio di bilanciamento Statuto Imprese (articolo 12)	18
9. Tenuta contabilità in forma meccanizzata (articolo 14)	19
10. Reverse charge.....	19
10.1 Sanzioni reverse charge (articoli 15, comma 2)	19
10.2 Reverse nell'edilizia e dintorni, altre proposte Confimi.....	20

11. Fatturazione elettronica 2019	20
11.1 Sanzioni prima fase di avvio fatturazione elettronica (articolo 15, comma 1 e 3)	20
11.2 Problematica bonifica/aggiornamento anagrafiche (proposta Confimi).....	21
11.3 Recupero Iva insoluti e rispetto dei termini di pagamento (proposta Confimi)	22
11.4 Razionalizzazione comunicazioni all'Anagrafe tributaria (fatture STS, spese funebri, ecc)	25
11.5 Implementazione delle specifiche XML al fine di "assorbire" gli Intra 1.....	26
12. Split payment (articolo 17).....	26
13. Corrispettivi telematici (articolo 18)	27
14. Varie	27
Appendice – Cahier de doléance 2010-2019.....	29

Premessa

Ringraziamo la Presidente On.le Carla Ruocco e gli Onorevoli membri della Commissione per l'invito e per la possibilità di illustrare il pensiero di Confimi Industria.

Innanzitutto un plauso per un pacchetto di proposte che, si nota come forse non mai, raccoglie buona parte del disagio manifestato in questi anni dagli operatori (imprese e professionisti). Per una volta tanto non si tratta, in sostanza, di soluzioni unidirezionalmente calate a favore del processo di semplificazione per l'Amministrazione finanziaria. Per quanti e quali siano stati in questi ultimi anni, nonostante i proclami di semplificazione, i disagi che hanno appesantito l'operatività quotidiana degli addetti, rinviamo all'elencazione, sicuramente non esaustiva, riportata in appendice a questo contributo.

Fatta questa premessa il nostro intervento cercherà di fornire un'analisi critico costruttiva nell'auspicio di fornire spunti per contribuire a migliorare l'attuabilità del progetto di semplificazione nel suo complesso.

Forniremo pertanto sia osservazioni sui punti condivisi come, altrettanto schiettamente, evidenzieremo quali proposte non sono invece, a nostro giudizio, opportune.

Oltre a puntuali osservazioni sull'articolato del PDL **troverete altresì** alcune proposte strettamente connesse al tema della semplificazione e al sostegno delle attività economiche che Confimi ritiene utile portare all'attenzione di questa Commissione. Vi invitiamo, in particolare, ad analizzare la **proposta indicata al punto 11.3** che, sfruttando le potenzialità della fatturazione elettronica, potrà avere il pregio di innescare un significativo miglioramento nel rispetto dei termini di pagamento dei crediti commerciali con conseguente beneficio per l'intero ciclo economico e, conseguentemente, anche per l'Erario.

1. Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva - Li.Pe. (articolo 1)

1.1 L'analisi

In merito alla proposta di abrogazione della comunicazione dati relativa alle liquidazioni dell'Iva (art. 21-bis del D.L. 78/2010 introdotto dal D.L. 193/2016) non possiamo che essere tanto **lusingati** quanto (purtroppo) **scettici** nel confidare in una sua concretizzazione normativa.

Confimi ha sempre criticato questo adempimento non solo per il grave appesantimento operativo, che già sarebbe un motivo più che sufficiente per dividerne il superamento, quanto perché **colpisce** non tanto l'omessa fatturazione o certificazione dei corrispettivi (quindi l'evasione)¹ bensì **chi comunica con trasparenza al fisco i risultati delle proprie liquidazioni Iva** ma non versa le proprie risultanze a debito (evidentemente per problemi di liquidità e non certo perché non vede l'ora di fronteggiare le azioni giustamente previste – ci mancherebbe - dalla disciplina della Riscossione). Grazie a queste comunicazioni il fisco, in tempi molto brevi, scrive al contribuente per ricordargli che manca il versamento invitandolo (lettere di *compliance*) ad ottemperare celermente con il versamento pena l'attivazione, già in corso d'anno, dell'avviso bonario (articolo 54-bis, comma 2-bis, del DPR n.633/72) cui consegue l'impossibilità di ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso (art. 13, co.1-ter, d.lgs n. 472/97). Il contribuente che comunica al fisco i propri debiti non ha certo bisogno di ricevere “memorandum” dal fisco (conosce già benissimo la propria situazione che probabilmente vive con angoscia). **Dopo anni di crisi** (dalla quale molti non sono ancora usciti) **non sarebbe così riprovevole concedere un minimo di fiducia a chi lotta per farcela** (a chi, proprio a chi, non ha nascosto nulla al fisco) consentendogli di versare i propri debiti sfruttando l'istituto del ravvedimento operoso che (dal 2015) già prevede una graduazione crescente in base all'epoca del ritardo.

Non sono i “memo” i servizi di cui ha bisogno il contribuente, quanto piuttosto **regole maggiormente equilibrate nel rapporto fisco contribuente**. A tal proposito, ci si è mai chiesti perché la comunicazione in analisi, quando chiude a credito, non possa già essere invece il veicolo per consentire al contribuente di chiedere il rimborso e/o l'utilizzo in compensazione orizzontale con F24 del proprio credito? Per fare ciò il contribuente deve invece presentare ulteriori e separate pratiche (Istanza TR o dichiarazione annuale Iva) con aggravio di costi.

Pur “tifando” per la proposta del PDL, Confimi Industria ritiene **piuttosto improbabile** che la comunicazione Li.Pe venga abrogata per merito dell'introduzione **della fatturazione elettronica generalizzata**. Il motivo è che l'articolo 4 del n. 127/2015 disegna **pura utopia** con inutile spreco di energie e risorse pubbliche. È utopico, infatti, **che l'Agenzia delle Entrate, pur avendo a disposizione tutte le fatture, riesca** (come vorrebbero far intendere le norma citata) **a predisporre elaborazioni attendibili** riguardanti le liquidazioni Iva, le bozze delle dichiarazioni Iva e redditi e gli F24 precompilati. Attenzione, **non nutriamo dubbi sul fatto che l'AdE attuerà quanto previsto dal d.lgs 127 (anzi, ne siamo certi) quanto sul risultato qualitativo di tali elaborazioni** che non potranno essere considerate affidabili; **non verranno meno**, in sostanza, gli adempimenti per i contribuenti giacché non è difficile ipotizzare che l'utilizzo dei risultati di tali elaborazioni (peraltro attualmente previsti solo per i contribuenti minori ed i professionisti) rimarrà comunque responsabilità del singolo contribuente che sarà quindi costretto a provvedere sempre in proprio (con i propri consulenti) alla verifica qualitativa degli stessi.

¹ Evasione “con consenso”, dovremmo dire utilizzando un gergo tecnico.

Esemplifichiamo il perché l'AdE e la Sogei perdono tempo e risorse!

Si consideri, ad esempio, una banalissima fattura di un ristorante che l'AdE riceve elettronicamente dall' esercente. L'Agenzia, lato committente, non potrà mai sapere se quel pasto si riferisce alla trasferta di una squadra di operari dipendenti dell'azienda, con Iva detraibile, piuttosto che ad un pranzo con fornitori (spese di rappresentanza) con Iva indetraibile. Idem per l'acquisto di un qualsiasi bene: l'Agenzia, dalla fattura emessa dal fornitore, non potrà mai sapere se quella fornitura sia per il cessionario un acquisto di merce (da spendere a conto economico nell'esercizio) piuttosto che un bene strumentale (da ammortizzare in più anni). L'unica situazione in cui l'AdE potrebbe potenzialmente effettuare suddetti conteggi potrebbe riguardare i forfetari giacché, esclusi dall'Iva, determinano sostanzialmente il reddito forfetariamente partendo dalle fatture attive. In questo caso il paradosso è che questi soggetti – considerati i limiti dimensionali - non sono (opportunitamente a nostro giudizio) coinvolti nell'obbligo di adottare la fatturazione elettronica dal lato attivo.

Insomma, lo spirito delle **precompilate** potrebbe anche essere condivisibile ma **la complessità dell'attuale sistema fiscale italiano lo rende di fatto inattuabile** se non a fronte di un radicale ripensamento del sistema stesso. Quelle contenute nel citato articolo 4 del d.lgs n.127/2015 rappresentano pertanto previsioni del tutto inutili a meno che non sia allo studio anche la (al momento “fantascientifica”) previsione (anche per questioni di vincoli comunitari) di rottamare tutte le norme sull'indetraibilità oggettiva o soggettiva dell'Iva, l'Iva di cassa, tutti i regimi e regole speciali del DPR 633/72 (pro-rata, regime del margine, reverse charge, ecc) oltre a quelli reddituali di cassa (compreso quello delle imprese semplificate introdotto dal 2017); si tratterebbe, in sostanza, di stralciare anche tutte le disposizioni sul reddito d'impresa contenute nel TUIR con la sola esclusione dell'articolo 83 al fine di stabilire che il reddito fiscale d'impresa (principio da estendere però anche al lavoro autonomo) deriva *sic et simpliciter* dal bilancio civilistico. Ipotesi che alle imprese piacerebbe eccome ma si tratta, ovviamente, di previsioni che senza ombra di dubbio sono destinate a rimanere **mero esercizio di stile** considerato l'impatto che avrebbe, in termini di gettito, una pulizia di tal portata. Chiediamo scusa per la franchezza, ma senza l'azzeramento di tutte le specificità sopra citate non riusciamo ad immaginare una conclusione diversa.

Tralasciando l'evasione con consenso (non recuperabile né tramite spesometro né tanto meno con la fatturazione elettronica) il gap IVA ascrivibile agli omessi versamenti ammonterebbe a circa 8 miliardi annui e secondo le stime (pur prudenti se vogliamo) il recupero garantito dai nuovi adempimenti introdotti con il **D.L. 193/2016** (come evidenzia la seguente tabella estratta dalla **relazione tecnica** del citato decreto) riguarderebbe solo in minima parte il recupero dalle lettere di *compliance* (cambio verso) possibili grazie all'introduzione della comunicazione Li.pe. L'effetto combinato del recupero da “comunicazioni cambio verso” e “anticipazione dei controlli automatizzati” (0,09+0,70 nel 2017 e 0,19+1,40 nel 2018) tenderebbe peraltro ad esaurirsi dal 2019 per

Tabella riepilogativa del gettito incrementale, rispetto al 2016, stimato a seguito delle innovazioni normative richieste – dati in miliardi di euro.

Tributo/anno	2017	2018	2019
Iva per trasmissione dati fatture e corrispettivi	1,02	2,04	2,04
Imposte sui redditi per trasmissione dati fatture e corrispettivi	0,30	0,60	0,60
Riduzione omessi versamenti tramite cambio verso	0,09	0,19	0,13
Anticipazione controlli automatizzati	0,70	1,40	-
Totale	2,11	4,23	2,77

quanto riguarda i controlli automatizzati rimanendo solamente 0,13 miliardi per quanto riguarda le lettere di lettere cambio verso.

Osserviamo, infine, che per l'effetto della comunicazione Li.Pe in analisi risulta particolarmente complessa la possibilità di rimediare ad eventuali errori od omissioni commesse dal contribuente. Al riguardo l'articolo 11, comma 2-ter, del d.lgs 471/97 prevede che *“L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati”*.

Secondo l'interpretazione fornita dall'AdE con la risoluzione n. 140/E del 27/07/2017, le istruzioni della dichiarazione annuale Iva e la modulistica Li.Pe ripubblicata con **Prov. 21/3/2018**, i rimedi alle violazioni errori possono essere attuati secondo le indicazioni di seguito riassumibili.

RIMEDIO ANTE PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IVA²

- È necessario inviare comunque la comunicazione omessa/incompleta/errata, con versamento sanzioni ridotta da ravvedimento operoso.

RIMEDIO CON LA DICHIARAZIONE IVA

- Se con la dichiarazione annuale sono inviati/integrati/corretti i dati omessi/incompleti/errati nelle comunicazioni periodiche, è dovuta la sola sanzione di cui all'articolo 11, comma 2-ter, del d.lgs. n. 471 del 1997, eventualmente ridotta.
- Se, invece, con la dichiarazione annuale le omissioni/irregolarità non sono sanate, ai fini del ravvedimento occorre presentare una dichiarazione annuale integrativa, versando la sanzione di cui all'articolo 5 del d.lgs. n. 471 del 1997, eventualmente ridotta per ravvedimento, più quella per ravvedimento delle comunicazioni.

1.2 I suggerimenti

Tutto ciò premesso (nell'auspicio di sbagliarci), se non dovesse risultare impraticabile l'eliminazione delle comunicazioni in analisi, si suggerisce la valutazione delle seguenti proposte:

- a) introdurre la possibilità di rimediare ad eventuali errori e/o inadempienze in sede di presentazione della dichiarazione annuale Iva, comprensiva del quadro VH, superando così le precisazioni della RM 140/E/2017. Si tratterebbe, in sostanza, di integrare il citato articolo 11, co.2-ter, d.lgs n. 471/97

² Oltre la presentazione della d.a.Iva si può rimediare solo con la presentazione di una d.a.Iva integrativa (come confermano le istruzioni della comunicazione Li.Pe).

precisando che “*nel caso di versamenti che risultino correttamente eseguiti in concomitanza con la presentazione della dichiarazione annuale Iva, comprensiva del quadro VH, non sono applicate le sanzioni per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni*”;

- b) introdurre la possibilità di ottemperare agli avvisi bonari ex art. 54-bis del DPR n. 633/72 notificati (per l'effetto del comma 5 dell'art. 4 del D.L. 193/2016) fino alla scadenza della dichiarazione annuale Iva fruendo della riduzione premiale dell'articolo 13 del d.lgs n.472/97 (riduzione ad 1/8 della sanzione del 30% = 3,75%) anziché dell'art. 3 del d.lgs n.462/97 (riduzione ad 1/3 della sanzione del 30% = 10%).

Si tratta di proposte mirate contestualmente a garantire, da una parte, la convenienza del contribuente a rispettare sempre i termini rituali degli adempimenti (in modo da non essere inciso da alcuna ben che minima conseguenza sanzionatoria) e, dall'altra, a semplificare la gestione di eventuali inadempienze legate ad errori o difficoltà comunque rimosse entro termini ragionevoli (ossia in occasione della presentazione della dichiarazione annuale Iva che generalmente è anche il momento di check up generale della contabilità Iva).

Si propone, infine, l'opportunità di **integrare la comunicazione LiPe con la possibilità di chiedere il rimborso e/o la compensazione del credito Iva sorto nel 1°, 2° e 3° trimestre** secondo la disciplina oggi separatamente prevista con il modello TR (art. 38-bis, comma 2, del DPR n. 633/72; art. 8 del DPR n.542/99; Provvedimento AdE 4/7/2017) fermi restando i termini previsti dall'articolo 21-bis del D.L. 78/2010 (di fatto coincidenti per i due adempimenti salvo per il II° trimestre).

LADDOVE RISULTI DIFFICILE ELIMINARE LA COMUNICAZIONE LI.PE



①

INTRODURRE POSSIBILITA' DI SANARE – SENZA SANZIONI - EVENTUALI VIOLAZIONI LI.PE ENTRO LA SCADENZA DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA

②

RIDURRE LE SANZIONI IN CASO DI AVVISO BONARIO ENTRO LA DICHIARAZIONE ANNUALE

③

INSERIRE NELLA LI.PE LA GESTIONE DEL CREDITO IVA A RIMBORSO/COMPENSAZIONE ELIMINANDO IL MODELLO TR

2. Comunicazione dati fatture – spesometro (articolo 2)

2.1. Spesometro fino al 2018

Apprezzamento assoluto per la proposta dello spesometro a cadenza annuale. Anche questa è sempre stata, fin da subito, una richiesta sostenuta anche da Confimi. L'adempimento per il 1° semestre 2018 è tuttavia già scaduto lo scorso 16 settembre³ e dal 1° gennaio 2019, inoltre, è già disposta l'abrogazione dell'adempimento di cui all'articolo 21 del D.L. 78/2010 per l'effetto dell'introduzione dell'obbligo generalizzato della fatturazione elettronica (comma 916 della L. 205/2017). Il tutto, ovviamente, salvo slittamenti dell'entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica.

2.2. Spesometro transfrontaliero (esterometro) dal 2019

Condividendo lo spirito della proposta di cui sopra chiediamo pertanto di rimodulare la stessa sulla comunicazione prevista, con effetto per le operazioni effettuate dal 2019, dall'articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs n. 127/2015.

Molto preoccupati per i pesanti impatti operativi chiediamo, in sostanza, di **porre rimedio** alla citata disposizione (introdotta dalla legge 205/2017) **che introduce ben 12 nuove comunicazioni (una al mese)**. Si tratta dell'attuale spesometro ma circoscritto alle operazioni da e per l'estero (tranne quelle documentate da bolletta doganale) che non sono soggette ai nuovi obblighi di fatturazione elettronica. Non solo la periodicità ma stessa scadenza (entro la fine del mese successivo) risulta operativamente di difficile gestione tanto per le imprese quanto per i professionisti che le assistono.

SPESOMETRO MENSILE TRASFRONTALIERO (O ESTEROMETRO)



INTRODURRE UN'UNICA SCADENZA ANNUALE PER LA COMUNICAZIONE RELATIVA ALLE OPERAZIONI DA/PER L'ESTERO

Dal lato attivo gli operatori avranno la possibilità (pur non essendo obbligati) di adottare un apprezzabile "escamotage" (previsto dal provvedimento AdE del 30/4/2018) che consente di emettere fatture elettroniche anche verso operatori esteri indirizzandole al SdI (sistema di interscambio) utilizzando un codice fittizio (XXXXXXX). Il SdI non recapiterà tuttavia tali fatture (che andranno consegnate alla controparte estera in modo tradizionale) ma il contribuente potrà ad ogni buon conto evitare la comunicazione dello spesometro

³ Oltre che interessato da una riformulazione ad opera dell'articolo 11 del D.L. 87 del 12 luglio 2018 (decreto dignità).

mensile dal lato attivo. Dal lato passivo (fatture di acquisto dall'estero) non è invece possibile adottare escamotage di sorta. Diventa quindi assolutamente **opportuna la riduzione da 12 ad un'unica scadenza annuale** dell'adempimento in questione.

3. Semplificazioni in materia di controlli formali (articolo 3)

Assolutamente condivisibile la proposta (**nuovo comma 3-bis all'articolo 36-ter del DPR n. 600/73**) che **vieta all'amministrazione finanziaria di chiedere** ai contribuenti, in sede di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, certificazioni e documenti relativi a **informazioni disponibili nell'anagrafe tributaria** o di dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi, come, ad esempio, quelli acquisiti per la dichiarazione precompilata.

Rammarica solo il fatto che sia necessario una precisazione come quella in proposta quando il principio è già previsto in ben due disposizioni troppo spesso (per non dire sempre) disapplicate:

- l'art. 6 comma 4 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) nella parte in cui precisa che *“al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente”*;
- l'art. 7, co. 1, lett. f) del D.L. 70/2011 (decreto sviluppo) laddove precisa che *“i contribuenti non devono fornire informazioni che siano già in possesso del Fisco e degli enti previdenziali ovvero che da questi possono essere direttamente acquisite da altre amministrazioni”*.

4. Scadenza dichiarazione redditi (articolo 3)

Nulla *quaestio* circa il differimento dal 31 ottobre al 31 dicembre dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi e Irap, salve le seguenti osservazioni:

- il richiamato comma 932 della legge n. 205/2017 su cui opera la proposta introduce lo slittamento esclusivamente in vigenza degli adempimenti di cui all'art. 21 del D.L. 78/2010 (spesometro) che dal 2019 è abrogato (vedi retro); la modifica – così formulata – rimarrebbe pertanto limitata (laddove approvata in tempo utile) esclusivamente alla dichiarazioni relative al 2018 da presentare nel 2019; successivamente il termine tornerebbe infatti naturalmente al 30 settembre dell'anno successivo, come previsto dal DPR n. 322/98;
- come precisato nelle istruzioni della dichiarazione redditi 2018 SC la scadenza rimane ferma all'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.

5. Estensione utilizzo F24 (articolo 4) e contrasto compensazioni indebite (articolo 36)

Estensione dell'utilizzo modello F24 anche ad altre imposte indirette (successioni e donazioni, bollo ecc) e altri tributi locali (articolo 4)

Siamo sostanzialmente d'accordo con la proposta ma il passaggio a un modello di versamento unitario ha senso **se accompagnato** anche dalla possibilità di utilizzare crediti in compensazione (come previsto dall'articolo 17 del d.lgs 241/97). Per l'imposta di registro sulle locazioni l'uso del modello F24 è già stato disposto, con obbligo dal 2015, dal provvedimento AdE del 3 gennaio 2014 in attuazione dell'articolo 2 del D.M. 8/11/2011. L'attuazione è passata però per il modello F24 elide che attualmente non prevede la possibilità di effettuare il versamento in compensazione. Si osserva inoltre che il citato D.M. (in applicazione della lettera h-ter dell'art. 17 del d.lgs 241/97) già avrebbe previsto (ma manca il provvedimento attuativo delle entrate) il pagamento con F24 *“dell'imposta sulle successioni e donazioni, all'imposta di registro, all'imposta ipotecaria, all'imposta catastale, alle tasse ipotecarie, all'imposta di bollo, all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, all'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine, ai tributi speciali nonché ai relativi accessori, interessi e sanzioni, compresi gli oneri e le sanzioni dovuti per l'inosservanza della normativa Catastale”*.

Ben venga, quindi, la proposta laddove possa essere di impulso per l'attuazione di quanto sarebbe già previsto da tempo.

In merito poi al fatto che anche per tali versamenti dovrebbe essere riconosciuta la possibilità di utilizzare crediti in compensazione, **giòva ricordare** che l'articolo 8 comma 1 della legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente) dispone come *“l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione”*.

Contrasto compensazioni indebite (art. 34)

Non si comprende, invece, l'esigenza di intervenire nell'articolo 17 del d. lgs n. 241/97 per precisare che *“qualora un'eccedenza o un credito d'imposta esistenti sia utilizzato in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero qualora siano utilizzati in compensazione crediti in tutto o in parte inesistenti, il pagamento delle somme dovute si considera non effettuato”*.

A presidio di tali situazioni vi sono già numerose disposizioni speciali, compresa quella degli **atti di recupero** di cui all'articolo 1, comma 422, legge n.311/2004 (esteso dall'articolo 3 del DL 50/2017 anche agli utilizzi senza visto o con visto “irregolare” e senza possibilità di versamento in compensazione).

Dal prossimo 29 ottobre 2018 saranno inoltre operative le disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2018 (comma 990 L. 225/2017) che prevedono la sospensione – fino a 30 giorni - dall'esecuzione degli F24 **contenenti compensazioni che presentano profili di rischio**. Se in esito alle verifiche effettuate, l'AdE

Pag. **12** di **31**

rileverà che il credito non è stato correttamente utilizzato, comunicherà lo **scarto** del modello F24 al soggetto che ha inviato il file telematico, tramite apposita ricevuta, indicandone anche la relativa motivazione. Si richiama l'attenzione sul fatto che **in tal caso tutti** i pagamenti e le compensazioni contenuti nel modello F24 scartato **si considerano non eseguiti con conseguente applicazione delle sanzioni per omesso/ritardato pagamento**. Lo ha stabilito il Provvedimento AdE del 28/8/2018 con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità applicative della citata novità contenuta nel nuovo comma 49-ter dell'art. 37 del D.L. 223/2006.

Il provvedimento non ha mancato di suscitare **perplexità per l'eccessiva genericità del contenuto**⁴ che rischia di mettere a rischio qualsiasi F24 con crediti in compensazione. La questione ha formato oggetto **dell'interrogazione parlamentare n. 5-00537** dello scorso 27 settembre a cui l'Agenzia delle Entrate ha risposto precisando che l'azione dell'Agenzia stessa *“non sarà rivolta verso la generalità delle compensazioni, bensì solo nei confronti di quelle che presentano evidenti profili di rischio, anche in base all'esperienza maturata nell'attività di controllo”*.

Nell'auspicio che le misure introdotte dalla legge di bilancio 2018, **condivisibili come principio, comportino finalmente** l'effettivo isolamento dei soggetti dediti a perpetrare abusi a prescindere e non **siano, invece, un espediente per ostacolare l'uso della compensazione oppure per spingere verso** un'applicazione generalizzata ed indiscriminata del visto di conformità, giova ribadire anche in questa sede come sia **necessario ed urgente** (proprio nella logica della semplificazione) **ripristinare misure dignitose della soglia delle compensazioni senza visto di conformità** che l'articolo 3 del L. 50/2017 ha ridotto da € 15.000 ad €5.000 creando eccessivi costi agli operatori (contribuenti e loro commercialisti).

⁴ Gli F24, contenenti crediti in compensazione, che presenteranno profili di rischio ai fini della procedura di sospensione saranno selezionati dall'AdE utilizzando criteri riferiti:

- a) alla tipologia dei debiti pagati;
- b) alla tipologia dei crediti compensati;
- c) alla coerenza dei dati indicati nel modello F24;
- d) ai dati presenti nell'Anagrafe Tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici, afferenti ai soggetti indicati nel modello F24;
- e) ad analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel modello F24;
- f) al pagamento di debiti iscritti a ruolo, di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (si evidenzia che a tal riguardo il provvedimento ha altresì introdotto l'obbligo di presentare l'F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'AdE pena il rifiuto della delega di pagamento).

6. Modello 770, F24 ritenute (articolo 6) e addizionali (articolo 9)

Ferma restando l'opportunità di eliminare l'indicazione nel **770 dei versamenti relativi ai redditi da CU** (lavoro dipendente, autonomo e provvigioni) **non si condivide** la proposta (articolo 6) di implementare la compilazione degli F24 con l'indicazione del modello F24 del percettore che ha subito la ritenuta d'acconto (da escludere categoricamente l'ipotesi di utilizzo del modello F24 elide giacché non consente l'utilizzo di crediti in compensazione). Per un'impresa con molti dipendenti gli F24 potrebbero assumere dimensioni chilometriche. Il riscontro fra ritenute operate (e risultanti dalle CU) e quelle versate con modelli F24 può già avvenire attraverso i diversi codici tributo.

Condivisibile invece la proposta (articolo 9) di eliminare l'obbligo di versamento differenziato per comune delle addizionali ma **solo a condizione che** ciò sia praticabile senza dover introdurre altri adempimenti e/o complicazioni (compresa la compilazione del modello F24 distinto per codice fiscale e domicilio).

7. Dichiarazioni d'intento (articolo 8)

7.1 L'analisi

Art. 1 D.L. 746/83	
Versione vigente	Proposte modifica PDL1074
Le disposizioni di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applicano a condizione: a) che l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo effettuate, registrate nell'anno precedente, sia superiore al dieci per cento del volume d'affari determinato a norma dell' articolo 20 dello stesso decreto ma senza tenere conto delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale e delle operazioni di cui all' articolo 21 , comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (2). I contribuenti, ad eccezione di quelli che hanno iniziato l'attività da un periodo inferiore a dodici mesi, hanno facoltà di assumere come ammontare di riferimento, in ciascun mese, quello dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti, se il relativo ammontare superi la predetta percentuale del volume di affari, come sopra determinato, dello	<i>Invariato</i>

<p>stesso periodo di riferimento (3);</p> <p>b) ... abrogato ...</p> <p>c) che l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione della imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, contenente l'indicazione del numero di partita IVA del dichiarante nonché l'indicazione ufficio competente nei suoi confronti, trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate, sarà consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni d'intento per dispensare dalla consegna in dogana della copia cartacea delle predette dichiarazioni e delle ricevute di presentazione, prima dell'effettuazione della operazione; la dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti. Nella prima ipotesi, il cedente o prestatore riepiloga nella dichiarazione IVA annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute.</p> <p>La dichiarazione di cui alla lettera b) deve essere redatta in tre esemplari, dei quali, dopo l'accertamento della conformità degli stessi e l'apposizione del timbro a calendario, uno è inviato dall'ufficio alla direzione compartimentale delle dogane competente per territorio e un altro viene consegnato al dichiarante; le modalità di accertamento e di verifica, saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze (9). La dichiarazione di cui alla lettera c), redatta in duplice esemplare, deve essere progressivamente numerata dal dichiarante e dal fornitore o prestatore, annotata entro i quindici giorni successivi a quello di emissione o ricevimento in apposito registro tenuto a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e conservata a norma dello stesso articolo; gli estremi della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa. (10)</p>	<p>« c) che l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, trasmessa per via telematica all'Agenzia medesima. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni. Gli estremi della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa»;</p> <p>b) il comma 2 è abrogato.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La modifica pare orientata a semplificare il testo normativo, senza nulla innovare nella sostanza, sostituendo altresì il rinvio al provvedimento del direttore dell'AdE in luogo del decreto ministeriale.

Art. 4 d.lgs n. 471/97	
Versione vigente	Proposte modifica PDL 1074
<p>...</p> <p>3. Chi effettua operazioni senza addebito d'imposta, in mancanza della dichiarazione d'intento di cui all'articolo 1, primo comma, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta, fermo l'obbligo del pagamento del tributo. Qualora la dichiarazione sia stata rilasciata in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dell'omesso pagamento del tributo rispondono esclusivamente i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa.</p> <p>4. E' punito con la sanzione prevista nel comma 3 chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara all'altro contraente o in dogana di volersi avvalere della facoltà di acquistare o di importare merci e servizi senza pagamento dell'imposta, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28, ovvero ne beneficia oltre il limite consentito. Se il superamento del limite consegue a mancata esportazione, nei casi previsti dalla legge, da parte del cessionario o del commissionario, la sanzione è ridotta alla metà e non si applica se l'imposta viene versata all'ufficio competente entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'esportazione, previa regolarizzazione della fattura.</p> <p>4-bis. E' punito con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione di intento e riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate, prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.</p>	<p>...</p> <p><i>Invariato</i></p> <p><i>Invariato</i></p> <p>« 4-bis. È punito con la sanzione prevista nel comma 3 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all' articolo 8, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all' Agenzia delle entrate della dichiarazione di cui all' articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17 ».</p>

La modifica elimina la più “mite” misura introdotta (con effetto dal 2016) a seguito della revisione operata dal d.lgs n.158/2015. Si tratta di una sanzione in misura fissa il cui confine applicativo, invero, non risulta di chiara interpretazione. A seguito della modifica prospettata, dal lato pratico, il fornitore risulterà quindi sempre sanzionato nella misura percentuale dal 100% al 200% a prescindere che la fatturazione in sospensione d'imposta avvenga in mancanza di dichiarazione d'intento (articolo 7 comma 3) oppure laddove in possesso della stessa ma non anche (perché trasmessa solo successivamente) dell'attestazione di avvenuta trasmissione e quindi nell'impossibilità concreta di effettuare il riscontro della regolarità attraverso l'apposito servizio presente sul sito dell'AdE (articolo 7, comma 4-bis, riformulato).

7.2 La richiesta di reintrodurre le dichiarazioni d'intento “a tempo”

Con provvedimento del 2 dicembre 2016 (AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0213221.02-12-2016-U) il direttore dell'Agenzia delle entrate ha sostituito, con effetto dal 1 marzo 2017, il modello delle dichiarazioni d'intento precedentemente approvato con provvedimento del 12 dicembre 2014 e modificato con provvedimento dell'11 febbraio 2015. Tale misura ostacola, ancorché indirettamente, il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese. Si chiede pertanto di intervenire tenendo conto di quanto di seguito argomentato.

È necessario ripristinare urgentemente, con una chiara ed inequivocabile formulazione nella normativa primaria (l'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746), la situazione previgente dette modifiche. Le novità in vigore dal 1 marzo 2017 **disposte d'ufficio dall'Agenzia delle Entrate** (innovando, di fatto, rispetto a quanto precedentemente già previsto e interpretato con il modello ministeriale di cui al D.M. 6/12/1986) ha eliminato la possibilità di emettere le c.d. dichiarazioni d'intento a tempo (cioè con effetto da una data iniziale ad una data finale non eccedente il medesimo anno d'imposta).

Tale novità crea pesanti disagi agli operatori (tanto esportatori abituali quanto, soprattutto, i loro fornitori) che hanno visto proliferare esageratamente gli adempimenti in materia.

L'affermazione contenuta nelle motivazioni del citato Provvedimento secondo la quale *“le modifiche non comportano alcuna variazione alla possibilità per gli esportatori abituali di effettuare operazioni di acquisto senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, consentendo tuttavia un più puntuale monitoraggio ed una migliore analisi del rischio delle operazioni in commento, anche al fine di contrastare fenomeni evasivi e fraudolenti connessi all'utilizzo improprio di tale regime agevolativo”* **non corrisponde al vero e rappresenta più un processo alle intenzioni** (ostacolando l'utilizzo di un istituto fondamentale per sostenere l'insostituibile filiera delle esportazioni) che un concreto presidio al contrasto dei citati fenomeni.

Le novità introdotte, in sostanza, **non servono nemmeno all'Agenzia delle Entrate** (come conferma la nota AE n. 0027195 registro ufficiale del 07-02-2017-U) che non potrà effettuare alcun controllo sugli splafonamenti se non successivamente alla presentazione della dichiarazione annuale Iva (30 aprile dell'anno successivo) da parte dell'esportatore abituale. Eventuali valorizzazioni (prenotazioni) abbondanti nelle dichiarazioni d'intento (casella 2 “operazioni fino a concorrenza di euro ...”) possono infatti superare anche il plafond complessivamente disponibile senza che ciò provochi alcun scarto dell'invio, verifiche

mirate o sanzioni. Esattamente come avveniva con la modulistica in vigore ante 1 marzo 2017 che prevedeva la possibilità (casella 3) di rilasciare dichiarazioni d'intento a tempo (anche fino al 31 dicembre) salva la possibilità per l'esportatore abituale di revocare la dichiarazione stessa nel caso di esaurimento del plafond in corso d'anno. È urgente, pertanto, semplificare la gestione agli operatori reintroducendo le dichiarazioni d'intento anche con validità fino a fine anno.

La proposta non richiede coperture giacché la novità è stata introdotta con iniziativa d'ufficio dell'Agenzia delle Entrate senza una precisa misura di bilancio collegata.

Si suggerisce pertanto di valutare l'opportunità di modificare il testo della proposta come segue che mira a modificare la lettera c) dell'articolo 1 del d.L. 746/83 come segue:

“la dichiarazione può riguardare anche più operazioni”

con



“la medesima dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti effettuate nel medesimo periodo d'imposta di riferimento, con o senza indicazione di un massimale assegnato, ferme restando le conseguenze sanzionatorie disciplinate dall'art. 7 del d.lgs n. 471/97, nel caso di splafonamento”.

8. Conoscenza degli atti e Statuto Contribuenti (articolo 10) e principio di bilanciamento Statuto Imprese (articolo 12)

Assolutamente condivisibili le proposte dell'articolo 10 del PDL. Il problema rimane la derogabilità dello Statuto del contribuente sul quale dette proposte intervengono (detto Statuto andrebbe elevato a norma di rango costituzionale). Ad ogni buon conto, a rafforzamento di dette proposte (in particolare quella del comma 3 sulla messa a disposizione della modulistica, istruzioni e prassi prima dell'inizio del periodo d'imposta e comunque almeno 60 giorni prima della scadenza) **si suggerisce di precisare** (nel contesto della proposta del comma 3-ter) che in caso di ritardi da parte dell'Amministrazione finanziaria, compresa l'ipotesi di modifica della modulistica o delle istruzioni, va automaticamente riconosciuta al contribuente la possibilità di ottemperare all'adempimento integrativo (dichiarazione e/o comunicazione) senza sanzioni entro un periodo corrispondente ai giorni di ritardo accumulati dall'Amministrazione finanziaria.

Assolutamente d'accordo anche con la proposta dell'articolo 11 di rimuovere dallo Statuto delle imprese la norma (art. 8, comma 2-septies, L. 180/2011) che esclude la materia tributaria dal principio secondo il quale

non possono essere introdotti nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi senza contestualmente ridurne o eliminarne altri.

9. Tenuta contabilità in forma meccanizzata (articolo 14)

Si condivide l'estensione a qualsiasi registro della previsione già prevista per il registro vendite ed il registro acquisti (art. 7, comma 4-quater dell'articolo 7 del D.L. 357/94 come modificato dal DL.148/2017).

Non si condivide, invece, l'eliminazione dall'obbligo della tenuta dei citati registri introdotto dall'articolo 11, comma 2-bis, del D.L. 87/2018 (decreto dignità), che così dispone: *"I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 del presente articolo sono esonerati dall'obbligo di annotazione in apposito registro, di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633"*. Non si capisce peraltro quali siano i soggetti interessati dall'esonero della tenuta dei suddetti registri. Solo i soggetti che hanno optato – ex d.lgs 127/2015 - per la fattura elettronica già con effetto dal 2017 o 2018 oppure tutti i soggetti obbligati ad emettere la fattura elettronica dal 2019 cui fa riferimento il riformulato comma 3 a seguito dell'obbligo generalizzato introdotto dalla legge 205/2017? Al di là di ciò, **la tenuta dei registri vendite e acquisti rimane a nostro giudizio necessaria al fine di annotare il trattamento applicato alle operazioni**. Si pensi, **ad esempio**, all'applicazione dell'imposta per una **fornitura in reverse charge**. La fattura elettronica XML non può essere materialmente integrata e quindi non si vedono altre soluzioni se non quella di effettuare tale adempimento attraverso la tenuta dei registri vendite ed acquisti. Come già argomentato nel § 1.1 non si confida, inoltre, sul fatto che l'AdE sarà in grado di elaborare liquidazioni e bozze delle dichiarazioni Iva attendibili.

10. Reverse charge

10.1 Sanzioni reverse charge (articoli 15, comma 2)

Assolutamente condivisibili le proposte che prevedono la disapplicazione delle sanzioni nel caso di omesso o irrituale assolvimento del reverse charge nel caso in cui l'errore non incida sul versamento dell'imposta dovuta.

Solo due osservazioni:

- (i) la disciplina andrebbe inserita direttamente nell'articolo 6 del D.lgs 471/97;
- (ii) la previsione richiama solo le casistiche dell'articolo 17 commi quinto e sesto del dPR n 633/72 mentre (non essendovi ragioni per escluderle) andrebbero espressamente richiamate anche quelle del

comma 2 (acquisti da non stabiliti), dell'articolo 34, comma 6 (acquisti da agricoltori in regime di esonero, dell'articolo 74 commi 7 e 8 (rottami e assimilai) nonché dell'articolo 46 e 47 del D.L. 331/93 (acquisti intracomunitari di beni).

10.2 Reverse nell'edilizia e dintorni, altre proposte Confimi

L'estensione del reverse charge alle prestazioni di demolizione, pulizia, installazione di impianti e completamento degli edifici (articolo 17, comma 6, lettera a-ter del DPR 633/72) operata dalla legge di stabilità 2015 ha formato oggetto di due circolari esplicative da parte dell'Agenzia delle Entrate (la n. 14 e la n. 37/E del 2015) ma, nonostante gli sforzi, la disciplina rimane incomprensibile e "border line" su molti aspetti.

Emblematico, al riguardo, il fatto che a fronte di una norma "speciale" nella circolare 14/E/2015 (§ 1.4) l'Agenzia sia stata costretta (immaginiamo non senza imbarazzo) a precisare che il termine "completamento" edifici è stato utilizzato dal legislatore in modo "a-tecnico" non essendo rinvenibile né nell'art. 3 del TUE (Testo unico edilizia) né nella Direttiva Iva.

Non meno problematica la disciplina in vigore dal 2008 per i sub appalti in edilizia (articolo 17, comma 6, lettera a). Oltre 30 le circolari e risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate, spesso con conclusioni contrastanti.

Nel contesto del progetto sulle semplificazioni **si auspica l'introduzione di una rimodulazione normativa che semplifichi la gestione partendo da parametri semplici.**

Ad esempio: esclusa l'applicazione per le mere cessioni o somministrazioni di beni, l'inversione contabile dovrebbe trovare applicazione, invece, laddove la fornitura avvenga con l'intervento di manodopera (i.e. installazione o montaggio) eseguita nel cantiere o nell'edificio.

Il tutto a prescindere dall'inquadramento giuridico del rapporto contrattuale (appalto o cessione con prestazione accessoria) e del settore di appartenenza del prestatore e del committente ma che abbia ad oggetto detti immobili, compresi gli impianti ad esso serventi, o le loro pertinenze (esclusi, invece, gli impianti funzionali al ciclo produttivo dell'impresa).

11. Fatturazione elettronica 2019

11.1 Sanzioni prima fase di avvio fatturazione elettronica (articolo 15, comma 1 e 3)

In mancanza di uno slittamento o di un avvio graduale dei nuovi obblighi 2019 la sterilizzazione o la riduzione delle sanzioni è una strada obbligata. A nostro giudizio le misure proposte andrebbero riformulate come segue:

- 1) introduzione nel d.lgs 127/2015 di una **disposizione di interpretazione autentica** mirata a precisare che le disposizioni dell'articolo 6, comma 5bis, del Dlgs 472/97 (disciplina sulla non sanzionabilità delle violazioni meramente formali) trova applicazione anche nel caso di trasmissione asincrona della fattura (rispetto alla data indicata nel tag <data> del file XML) laddove detta trasmissione si perfezioni in tempo utile al rispetto dei termini della liquidazione dell'Iva relativa al mese di effettuazione dell'operazione.
- 2) oltre i limiti temporali di cui sopra, **per l'intero 2019**, la ritardata o errata trasmissione della fattura elettronica dovrebbe essere assoggettata invece alla **sanzione ridotta di 1 euro per fattura** con il tetto massimo di €250 per trimestre con facoltà di applicare il ravvedimento operoso.

Si osservi che il suggerimento di cui al punto 1 renderebbe superflua (evitando a tutti nuove complicazioni e aggiornamenti) anche la previsione del DL fiscale collegato alla manovra 2019 in base al quale dal 1° luglio 2019 si prevede l'introduzione di una nuova casistica (integrando l'articolo 21 del dPR 633/72) mirata a disciplinare la fatturazione immediata prevedendo la possibilità di emettere (datare) e contestualmente trasmettere la fattura entro 10 giorni dal momento di effettuazione purché la fattura riporti (in un campo tutto da individuare) anche la data di tale momento.

Il secondo suggerimento sarebbe in linea con la proposta del PDL ma senza l'applicazione delle sanzioni percentuali – ancorché dimezzate - di cui all'articolo 6 del d.lgs 471 (sanzioni che il DL fiscale prevede già di ridotte dell'ottanta per cento).

11.2 Problematica bonifica/aggiornamento anagrafiche (proposta Confimi)

Il Sistema di Interscambio scarta le fatture con dati del cessionario/committente privi di codice fiscale (CF) e/o partita Iva esistente all'Anagrafe tributaria. Ciò è previsto (specifiche tecniche provvedimento AdE 30/4/2018) anche per le fatture semplificate di cui all'articolo 21-bis di importo non superiore ad €100 per le quali l'indicazione di tali dati non è normativamente obbligatoria. In alcuni settori (ad esempio in quelli disciplinati dal DPR 370/2000) l'emissione della bolletta-fattura fino ad oggi è avvenuta anche in difetto di dette informazioni. Con lo spesometro, per le fatture non superiori ad €300, l'analogo ostacolo è superabile utilizzando il documento riepilogativo di cui al dPR 695/96 abbinato alla classe documentale TD12 con inserimento, al posto del codice fiscale della controparte, dello stesso codice del fornitore.

Quantomeno in una prima fase applicativa andrebbe valutato di riconoscere analogo soluzione anche ai fini della trasmissione delle singole fatture elettroniche considerata l'oggettiva difficoltà, per molti soggetti, di provvedere all'aggiornamento delle anagrafiche con i codici fiscali mancanti (si pensi, ad esempio, alle utenze o ai servizi delle lampade votive intestate a soggetti deceduti). L'abilitazione della classe documentale TD12 (o di altro codice creato ad hoc) potrebbe consentire di indicare come CF della controparte lo stesso CF del fornitore superando problematiche difficilmente risolvibili.

11.3 Recupero Iva insoluti e rispetto dei termini di pagamento (proposta Confimi)

PROPOSTA PER AGEVOLARE IL RISPETTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO ATTRAVERSO LA FATTURAZIONE ELETTRONICA (COSTO ZERO PER L'ERARIO PERCHE' LIMITATA AL B2B)



ROVESCiare IL PARADIGMA DI UN ORDINAMENTO CHE AGEVOLA I CATTIVI PAGATORI E SI FINANZIA DAI LORO FORNITORI

Possibile testo della proposta

All'art. 26 del DPR n.633/72, dopo il comma 3, aggiungere la seguente norma:

“La disposizione di cui al comma 2 può essere applicata, in caso di insoluto, a partire dalla data in cui il cedente del bene o il prestatore del servizio comunichi la variazione all'Agenzia delle entrate se il mancato pagamento riguarda una fornitura documentata con fattura elettronica emessa ai sensi dell'art. 1 del d.lgs n.127/2015; la facoltà va esercitata secondo le procedure telematiche e nella tempistica da individuare con Provvedimento del Direttore e a condizione che il cessionario o committente sia un soggetto passivo tenuto pertanto a riversare l'imposta secondo le modalità individuate dal citato Provvedimento che individui anche azioni mirate di verifica”.

La proposta, **a costo zero per l'Erario** poiché circoscritta al B2B, potrebbe agevolare l'attuazione di alcuni degli obiettivi indicati del “contratto per il governo del cambiamento” ed in particolare dei seguenti:

- rifondare il rapporto tra Stato e contribuente rivedendo i principi e i criteri che regolano l'agire dell'amministrazione;
- semplificazione degli adempimenti contabili.

La situazione attuale. Le imprese che non pagano le proprie forniture deducono il costo ai fini Ires (24% di risparmio) ed Irap (3,9%) **oltre l'Iva (22%)**. Il fornitore che non ha ancora incassato un solo euro è invece chiamato a versare all'Erario il 49,9% di quello che gli spetta ma non ha ancora incassato.

Iva sui fallimenti. La recente sentenza della Corte di Giustizia (causa Di Maura C- 246/16) del 23/11/2017 impone di riconsiderare le attuali restrizioni dell'art.26 comma 2 del DPR 633/72 che vietano il recupero dell'Iva se non a seguito di esito infruttuoso risultante dalla chiusura della procedura; per la Corte di Giustizia attese fino a 10 anni sono indubbiamente troppi.

Iva sugli insoluti ordinari. Tranne nel caso di attivazione di procedure esecutive che risultino infruttuose il fornitore attualmente non può recuperare l'Iva già versata in base alla fattura emessa, ma non incassata a

seguito dell'insoluto del cliente se non a seguito di complesse e costose procedure esecutive; quest'ultimo, nel frattempo, si è "finanziato" con la detrazione dell'imposta. Il paradigma, anche nell'interesse erariale, andrebbe rovesciato. Sarebbe opportuno introdurre una **procedura di autogestione che, nel B2B, attraverso un meccanismo di note di variazione (per l'Iva)** monitorato dal Sistema di Interscambio Entrate-Sogei (fatturazione elettronica), consenta al fornitore di recuperare immediatamente l'Iva sull'insoluto obbligando il cessionario all'immediato riversamento **pena verifica tributaria mirata**; tale soluzione agevererà il rispetto dei termini di pagamento per evitare dette verifiche; nel caso di intervenuto fallimento del debitore l'Erario non rimarrà più irrimediabilmente inciso della perdita, come avviene oggi, a fine fallimento giacché potrà insinuarsi ex ante (con annessi privilegi) al passivo fallimentare.

La proposta per la gestione degli insoluti attraverso la fatturazione elettronica

Attraverso la fatturazione elettronica potrebbe (finalmente) trovare soluzione il problema, per il fornitore, del recupero Iva sugli insoluti⁵. Limitando tale possibilità al contesto B2B (cioè solo fra soggetti passivi Iva) **si ritiene non servano coperture erariali**.

Questa un'ipotesi di possibile funzionamento che, previo **adeguamento dell'articolo 26 del DPR 633/72 (note di variazione)** alle **possibilità concesse dall'art. 90 della Direttiva 2006/112/CE**, potrebbe essere delineata da un Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate:

- a) a fronte dell'insoluto del cliente (cessionario o committente soggetto passivo), il fornitore dovrebbe avere la facoltà di emettere (fin da subito)⁶ una nota di variazione, in diminuzione, di sola Iva; in questo modo il fornitore potrebbe recuperare l'Iva precedentemente versata obbligando il cliente soggetto passivo inadempiente (che precedentemente ha goduto della detrazione senza aver pagato il fornitore) a riversarla all'Erario;
- b) il fornitore attiva tale variazione attraverso comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate (fatturazione elettronica magari da individuare con apposite codifiche) in modo che l'Agenzia medesima, o gli altri organi preposti ai controlli, possano celermente verificare se il cliente effettua il riversamento dell'imposta; per monitorare tale riversamento potrebbe essere introdotto l'obbligo per il cliente di utilizzare il modello F24 elide (riportante, fra le altre, la partita Iva del fornitore), in mancanza del quale l'Agenzia potrà attivare verifiche mirate ai fini di una immediata riscossione;
- c) per evitare problemi di disallineamento temporali fra recupero dell'Iva da parte del fornitore e il riversamento da parte del debitore, il Provvedimento potrebbe (se ritenuto significativo) individuare una data, successiva all'apertura della procedura, a partire dalla quale il fornitore potrà esercitare la detrazione dell'Iva in variazione da insoluto;

⁵ Come già osservato questa questione dovrà comunque essere affrontata dal legislatore in tempi non troppo lunghi, considerato il recente epilogo del caso Di Maura in cui la Corte di Giustizia (sentenza 23/11/2017 in causa C-246/16) ha spiegato all'Italia che 10 anni di attesa per verificare l'infruttuosità di una procedura concorsuale sono troppi.

⁶ E non solo a seguito dell'infruttuosità delineata da procedura esecutiva individuale, concorsuale o altre patologie previste dall'attuale art. 26 comma 2.

- d) nel periodo e nella misura in cui il fornitore incasserà successivamente il corrispettivo, il fornitore emetterà nota di addebito in rivalsa di sola Iva (come prevedeva il comma 6 dell'art. 26 introdotto, ma poi soppresso, dalla legge di Bilancio 2016), riversandola all'Erario; al riguardo, come sopra, per agevolare il monitoraggio potrebbe essere introdotto l'obbligo di riversamento con il modello F24 elide (riportante, fra le altre, la partita Iva del cliente) a meno che nel frattempo non intervengano le situazioni di cui all'art. 26, co.2, del DPR 633/72 come, ad esempio, il perfezionamento di una procedura esecutiva infruttuosa, il fallimento, ecc⁷;
- e) il cliente che pone rimedio al precedente insoluto, potrà così tornare in "bonis" e detrarre l'Iva secondo le ordinarie disposizioni previste dalla disciplina Iva (come peraltro confermava il citato comma 6).

Eventuale rafforzamento della misura

Potrebbe anche essere valutata la possibilità che il cessionario/committente che non pone rimedio al precedente insoluto, fermo restando l'obbligo di riversamento dell'Iva precedentemente detratta, subisca altresì la sospensione del diritto di dedurre il costo ai fini delle imposte dirette e Irap; i flussi di cui ai punti b) e d), consentono infatti all'Agenzia di disporre di un archivio che evidenzi le operazioni a deducibilità sospesa per il cessionario/committente (sarebbe nell'eventualità opportuno rendere disponibili tali informazioni anche sul cassetto fiscale del contribuente al fine di una più agevole gestione degli adempimenti dichiarativi di fine anno)⁸.

La procedura delle variazioni Iva può sembrare complessa ma, in realtà, si rivelerà più semplice di quanto possa apparire, poiché l'**effetto deterrenza**, rappresentato da una procedura telematica che garantisca l'immediata "vigilanza" dell'Agenzia delle Entrate e, nell'eventualità, la sospensione della deducibilità del costo ai fini IIDD, spingerà buona parte dei cessionari/committenti (e in particolare quelli che inopinatamente profittano) a essere più virtuosi nei pagamenti e quindi ad evitare l'attivazione della procedura.

Consentire fin da subito il recupero al fornitore rovescerà l'attuale sistema che agevola i cattivi pagatori e si abbatte, invece, sui fornitori. Il rovesciamento di tale paradigma porterà i seguenti benefici:

- **ritorno al virtuosismo nel rispetto dei termini di pagamento** fra gli operatori economici (B2B);
- rimozione della paradossale situazione che, dal punto di vista fiscale, da una parte premia il debitore che non paga (ma deduce tutto ai fini fiscali) e, dall'altra, penalizza il fornitore che non incassa (ma deve pagare tutte le imposte);

⁷ Si osservi, peraltro, che in tal'ultima evenienza l'Erario non risulterà più inesorabilmente inciso della perdita erariale (come avviene oggi con il recupero a fine procedura) giacché potrà insinuarsi al passivo fallimentare godendo dei privilegi in sede di eventuali riparti. A regime, quindi, i benefici sarebbero significativi anche per le casse erariali.

⁸ Tale meccanismo potrebbe anche permettere di valutare un ritorno alla competenza per le imprese minori (in semplificata) sostituendo il nuovo (troppo complesso) regime improntato alla cassa con una più semplice lista in negativo nel quadro RG di redditi dei compensi/ricavi non incassati (e/o eventualmente costi pagati) che il contribuente intende differire al principio di cassa.

- effetti positivi per il ciclo economico;
- effetti positivi per le casse erariali (la procedura, essendo limitata al B2B, non crea esigenze di copertura; l'eventuale temporanea sospensione della deducibilità in capo al debitore insolvente, determina inoltre un effetto temporaneo positivo per le entrate erariali);
- **immagine positiva e collaborativa dell'Agenzia delle Entrate** che sarebbe chiamata a raccogliere, monitorare, e gestire (attraverso il cassetto fiscale o equivalenti) le procedure di auto recupero avviate da chi riceve l'insoluto.

11.4 Razionalizzazione comunicazioni all'Anagrafe tributaria (fatture STS, spese funebri, ecc)

Considerata l'introduzione dell'obbligo generalizzato dal 2019 della fatturazione elettronica (previa eventuale implementazione - laddove necessario - delle specifiche tecniche) va introdotta la possibilità di sostituire le comunicazioni all'Anagrafe tributarie destinate alla compilazione del 730 precompilato attraverso la compilazione di appositi <tag> nelle fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio.

Si citano ad esempio:

- i medici ed odontoiatri e le altre figure professionali che erogano **prestazioni sanitarie** obbligate ad inviare al **Sistema TS** le fatture emesse nei confronti dei propri pazienti (articolo 3, d.lgs. 175/2014; D.M. 31/7/2015);
- i soggetti che emettono fatture relative a **spese funebri** tenuti a trasmettere all'Agenzia delle Entrate in via telematica, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una comunicazione contenente l'ammontare delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone nell'anno precedente, con riferimento a ciascun decesso, con l'indicazione dei dati del soggetto deceduto e dei soggetti intestatari del documento fiscale (art. 2 DM 13/01/2016);
- gli asili nido, pubblici e privati, nonché gli altri soggetti individuati, tenuti a trasmettere all'Agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno, le spese sostenute nell'anno precedente dai genitori, con riferimento a ciascun figlio iscritto all'asilo nido, per il pagamento di **rette relative alla frequenza dell'asilo nido** e di rette per i servizi formativi infantili di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 29 (art. 1 DM 30/1/2018).

L'implementazione della fatturazione elettronica potrebbe sostituire anche altre comunicazioni dovute all'Anagrafe tributaria ai sensi dell'articolo 7 del DPR n. 605/73.

11.5 Implementazione delle specifiche XML al fine di “assorbire” gli Intra 1

Il provvedimento AdE del 30/4/2018 (§9) prevede, lato fatture attive, la possibilità di evitare lo spesometro transfrontaliero inviando al SdI le fatture (che non verranno recapitate al destinatario) utilizzando il codice destinatario fittizio “XXXXXXX”. Ferma restando l’indicazione dei dati della controparte identificata dall’IdFiscaleIva (formato dal codice Iso del Paese del comunitario del cessionario/committente e dal codice identificativo VIES) l’Agenzia delle Entrate potrà mettere a disposizione dell’ISTAT ai fini Intrastat tanto per le cessioni non imponibili (N3) quanto per i servizi generali in inversione contabile (N6). Si tratterebbe, nell’eventualità, di definire con l’ISTAT quali informazioni possano già essere reperite dai “tag” attualmente previsti dalle specifiche (ad esempio peso netto, tipo resa, tipo mezzo trasporto), quali quelli a cui l’ISTAT vi può rinunciare e quali, invece, andrebbero eventualmente implementati.

Fatte dette verifiche/implementazioni la trasmissione giornaliera delle fatture elettronica potrebbe quindi permettere l’eliminazione anche dell’obbligo degli elenchi Intra 1 così come dello spesometro transfrontaliero per le cessioni intracomunitarie di beni e le prestazioni di servizi generali rese. L’utilizzo dei degli Intra 1-bis rimarrebbe quindi obbligatorio solamente per i movimenti ed esclusiva valenza statistica (es. movimenti a scopo di lavorazione) con notevole riduzione degli oneri a regime.

Opportuno che tale implementazione laddove fosse attuabile in tempi brevi rappresenti, tuttavia, una facoltà del contribuente (quantomeno in regime di autorizzazione temporanea della fatturazione elettronica attualmente previsto fino al 31/12/2021).

12. Split payment (articolo 17)

Apprezziamo lo sforzo mirato a ricercare una soluzione volta a contenere le difficoltà finanziarie generate ai fornitori dall’applicazione dello split payment ma **non condividiamo**, pur tuttavia, **la proposta di introdurre a tal fine un meccanismo di plafond** analogo a quello previsto per gli esportatori abituali.

Con l’articolo 17-ter del DPR n.633/72 il ministero ha chiaramente dimostrato di non essere stato in grado di declinare in applicazione attuativa ragionevolmente gestibile l’istituto dello split payment (7 ripubblicazioni delle split list 2017; aggiornamenti continui anche su quelle in vigore dal 2018; gli ultimi sono del 19/09/2018; si tratta peraltro di liste che, fra i soggetti di cui il fisco si fiderebbe di più, contengono peraltro più di 300 società in liquidazione, di cui 19 pure fallite).

A giudizio di Confimi **la disciplina dello split payment va semplicemente cancellata**, possibilmente già dal 2019, e sicuramente va esclusa qualsiasi ipotesi di richiesta di proroga oltre il 30/6/2020 (scadenza dell’autorizzazione comunitaria in deroga).

Nell’attesa di detta soppressione, in alternativa all’introduzione della disciplina del plafond, potrebbe essere valutata l’estensione della possibilità di richiedere il rimborso prioritario dell’Iva da split payment

attualmente previsto solo nel rispetto dei requisiti dell'aliquota media di cui all'articolo 30 co.2 lettera a), anche nel caso di sussistenza degli altri presupposti di cui al citato comma 2.

13. Corrispettivi telematici (articolo 18)

Il DL fiscale collegato alla manovra 2019 (superando di fatto la proposta dell'articolo 18 del PDL in analisi) impone l'obbligo di adozione di trasmissione telematica dei corrispettivi dal 1° luglio 2019 per gli esercizi con v.a. superiore a €400.000 e dal 2020 in via generalizzata.

Gli operatori sono già particolarmente oberati dalle difficoltà legate all'introduzione della fatturazione elettronica. E' opportuno prorogare il periodo di transizione facoltativa al nuovo obbligo di trasmissione dei corrispettivi.

14. Varie

Tari

Condivisibile la proposta dell'articolo 13 del PDL di rendere efficace le delibere regolamentari e tariffarie di tutti i tributi locali dalla pubblicazione sul sito MEF.

Tasi

È un balzello dai presupposti "intangibili": tecnicamente serve a coprire i costi dei cosiddetti servizi comunali indivisibili; non si sa cioè bene cosa. I vari comuni motivano l'imposta in modo più o meno elegante a seconda delle doti più o meno spiccate di fantasia che sono in grado di partorire amministratori e dirigenti locali.

Introdotta nel 2013, è una tassa foriera di complicazioni che è riuscita a far impazzire Uffici comunali, consulenti, CAF e tutte le famiglie d'Italia (inquiline o proprietarie). La TASI è stata opportunamente già eliminata, dal 2016, sull'abitazione principale non di lusso. **Va eliminata definitivamente** per tutti gli immobili poiché l'analisi delle troppo particolareggiate, eterogenee e bizzarre delibere comunali non sono gestibili se non a scapito di oneri impropri che spesso e volentieri superano l'entità del tributo e appesantiscono il sistema. **In alternativa alla TASI, meglio una maggiorazione di aliquota da applicare all'Imu.**

Imu

L'imposta va ripensata nella logica di fissare e codificare inderogabilmente a livello nazionale le varie fattispecie impositive lasciando alle delibere comunali il solo compito di individuare l'aliquota o la detrazione per la singola fattispecie da inserire in una tabella standardizzata da pubblicare (come avviene oggi) sul sito del Dipartimento delle politiche fiscali del MEF; vanno eliminati, in sostanza, margini regolamentari che rendono difficilmente gestibile l'imposta agli stessi software.

Reddito d'impresa in contabilità semplificata improntato alla cassa

La riscrittura dell'art. 66 del TUIR introdotta dalla manovra 2017 ha complicato eccessivamente la gestione di tale regime con un funzionamento misto cassa e competenza aggrappato ad interpretazioni "acrobatiche" del tutto irrazionali in una logica di semplificazione.

A giudizio di Confimi:

- va immediatamente rimosso il divieto di riporto delle perdite da rimanenze iniziali introducendo disposizioni per il riporto delle perdite d'esercizio negli anni successivi, così come avviene per le contabilità ordinarie;
- **va completamente riscritta la norma ritornando ad un principio di competenza con facoltà di sospensione monitorata dei mancati incassi documentati** (ad esempio una lista nel quadro RG di Redditi) che leghi quindi il rispetto di capacità contributiva alla capacità finanziarie effettive di tali soggetti.

Appendice – Cahier de doléance 2010-2019

Con la fatturazione elettronica 2019 ci sarà un aumento vertiginoso di adempimenti e sanzioni dovuto, in particolare, dalla previsione di uno spesometro mensile delle operazioni da/per l'estero (non gestibili con la fatturazione elettronica).

Anno	Adempimenti Iva aggiunti	Totale
2017	4 comunicazioni trimestrali liquidazioni Iva + 2 spesometri semestrali (o 4 trimestrali)	6 (anziché 8)
2018	4 comunicazioni trimestrali liquidazioni Iva + 2 spesometri semestrali (o 4 trimestrali)	6 (anziché 8)
2019	4 comunicazioni trimestrali liquidazioni Iva + 12 comunicazioni mensili fatture da/verso non stabiliti + Trasmissione generalizzata fatture elettroniche + Autofatture denuncia per le fatture ricevute in modalità cartacea	16 + fatture elettroniche giornaliere + autofatture denuncia

+

Dichiarazioni redditi, Irap, Iva, Cu e 770, dichiarazioni d'intento, Intrastat

+

Adempimenti specifici di settore (sistema STS, imprese funebri, ecc) per garantire, in particolare, l'operazione del 730 precompilato

-

Eliminazione Intra acquisti trimestrali, black list, San Marino, comunicazione noleggi, comunicazione beni ai soci (D.L. 193/2016)

Il 2018, anno di transizione

Le difficoltà non sono mancate fra le altre per:

- (i) l'avvio anticipato dal 1/7/2018 della fatturazione elettronica nella cessione di carburanti con eliminazione (poi differita al 1/1/2019) della scheda carburanti;
- (ii) l'avvio dalla medesima data della fatturazione elettronica anche nei sub appalti o sub forniture nella filiera dei lavori pubblici;
- (iii) l'entrata in vigore delle nuove disposizioni del Regolamento UE n. 679/2017 (G.D.P.R) sulla privacy;
- (iv) sospensione, dal 29/10/2018, degli F24 a rischio (da verificare se si tratterà di una sospensione generalizzata mirata a scoraggiare l'uso della compensazione o di una misura effettivamente mirata a intercettare eventuali abusi).

Il 2017, l'annus horribilis per gli adempimenti

- (i) Anticipazione della scadenza della dichiarazione annuale Iva (febbraio anziché settembre);
- (ii) complicazioni in materia di dichiarazioni d'intento in vigore dal marzo 2017;
- (iii) novità in materia di bilancio introdotte dal d.lgs 139/2015 con i principi contabili completamente riscritti tra fine 2016 ed inizio 2018 e il D.M. 3/8/2017 che disciplina il principio di derivazione rafforzata pubblicato a bilanci 2016 già chiusi;
- (iv) debutto della comunicazione trimestrale delle liquidazioni Iva (4 nuovi adempimenti trimestrali);
- (v) riduzione delle soglie sull'obbligo del visto di conformità;
- (vi) allargamento – tutt'altro che stabilizzato – della disciplina dello *split payment* (nel 2017 sono state pubblicate ben 7 diverse versioni delle split list, l'ultima il 31/10/2017 ma modificata a dicembre con una nota pubblicata sul sito; nuova pubblicazione dal 2018, anche a seguito dell'ennesima modifica normativa, con susseguirsi aggiornamenti continui degli elenchi l'ultimo dei quali il 25/09/2018);
- (vii) spesometro trimestrale, poi concesso in via semestrale (tilt del sistema Sogei in occasione del primo appuntamento nell'autunno 2017);
- (viii) novità sulle scadenze dei versamenti delle dichiarazioni dei redditi e proroghe concesse a scadenza spirata (sintomatica la concessione della proroga di cui ai DPCM 20/7/2017 e 03/08/2017 a scadenze del 30 giugno e 31 luglio già spirate);
- (ix) modifiche, con effetto retroattivo, alla disciplina dell'ACE i cui chiarimenti (peraltro non completamente esaustivi) sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate (pure in evidente difficoltà) con la CM. 26/E del 26/10/2017 a meno di 4 giorni dalla scadenza del 31 ottobre 2017.

Dal 2010 al 2016, un crescendo di complicazioni

Gli anni precedenti non sono stati migliori. Basti annoverare solo alcune delle misure, particolarmente significative, che si sono abbattute dal 2010 **sulla generalità** degli operatori e tutte in modo rocambolesco (cioè con ritardi, modifiche e rettifiche nell'emanazione della normativa secondaria attuativa e della prassi chiarificatrice):

- (i) riforma, nel 2010, dell'Iva comunitaria con introduzione dell'Intra servizi, compreso quello acquisti non imposto dalla direttiva Iva che finalmente, dal 2018, viene quantomeno eliminato per i soggetti trimestrali;
- (ii) introduzione, dal 2010, dello spesometro con regole incomprensibili continuamente variate dal 2011 al 2013;
- (iii) introduzione, dal luglio 2010, della comunicazione black list variata nel 2013 e paradossalmente complicata nella gestione soglie con il decreto semplificazioni n. 175/2014 e abrogata dal 2016;
- (iv) introduzione, dal 2012, della comunicazione telematica dei beni concessi in godimento a soci, familiari dell'imprenditore e dei finanziamenti o capitalizzazioni abrogata dalla legge di conversione del DL mille proroghe n. 244/2016;
- (v) introduzione, dal giugno 2014 (con estensione generalizzata dal marzo 2015) dell'obbligo di fatturazione elettronica verso la PA;
- (vi) introduzione, dal 2015, della Certificazioni unica (in ottica 730 precompilato) con scadenze problematiche e violazioni nemmeno ravvedibili;
- (vii) estensione, dal 2015, del reverse charge al settore pulizie, impianti e completamento edifici con un dettato normativo che la stessa Agenzia delle Entrate (con non poco imbarazzo) ha dovuto definire "atecnico" (C.M. 14/E/2015);
- (viii) introduzione da aprile 2011 del reverse charge nella filiera che precede il dettaglio nella cessione di cellulari e microprocessori con estensione da maggio 2016 anche alle console da gioco, tablet PC e laptop;
- (ix) introduzione, sempre dal 2015, del sistema dello *split payment* in base al quale gli enti pubblici non pagano più l'Iva ai propri fornitori che così vedono aumentare i propri crediti erariali e le conseguenti difficoltà finanziarie (sistema peraltro esteso dal 1° luglio 2017 in modo a dir poco rocambolesco con l'emanazione di ben 7 diverse versione delle *split list* dei soggetti coinvolti);
- (x) insostenibili (tanto per i contribuenti quanto per i comuni) modifiche ad IMU e TASI che si susseguono in modo incessante ed irrazionale dal 2012.